



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 ottobre 2012  
(OR. fr)**

**14158/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0239 (NLE)**

**PECHE 364  
OC 518**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 22.10.2012**

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,  
e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato  
tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar  
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria  
previste dall'accordo di partenariato  
nel settore della pesca in vigore tra le due parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar<sup>1</sup>.
- (2) L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.
- (3) Al termine dei negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (4) Il protocollo in vigore giunge a scadenza il 31 dicembre 2012.
- (5) Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell'UE, il nuovo protocollo prevede che esso si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma e non prima del 1° gennaio 2013, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (6) È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

### *Articolo 1*

La firma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo nome dell'Unione.

### *Articolo 3*

Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente all'articolo 15 del protocollo, a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1° gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---